



Viale Resistenza, 3  
44021 Codigoro (FE)  
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380  
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162  
Peo FEIS004001@istruzione.it  
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it  
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI  
Amministrazione, Finanza e Marketing  
Costruzioni, Ambiente e Territorio  
Informatica e Telecomunicazioni  
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO  
LICEO LINGUISTICO  
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"  
Prot. 0005750 del 03/10/2020  
(Uscita)

AI DOCENTI  
AI GENITORI  
AGLI STUDENTI  
AI SITO WEB

**Oggetto:** Certificazione medica - autocertificazione della famiglia per il rientro a scuola

A seguito di diversi quesiti posti allo scrivente sul tema dei certificati medici si riporta il link alla [Nota prot. 30847 del 24.9.2020 del Ministero della Salute relativa a "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2"](#).

Sullo specifico argomento la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna aveva già fornito indicazioni con la [Nota congiunta USR per l'Emilia-Romagna-D.G. Sanità E-R](#) (Prot. 10/09/2020.0590077.U), che non viene sostanzialmente modificata sia per i casi che abbiano effettuato un approfondimento diagnostico per SARS-COV-2 sia per i casi per cui il PLS/MMG non abbia riscontrato sintomi compatibili con COVID-19 e che quindi non abbiano effettuato il test diagnostico di biologia molecolare.

Nello specifico "per sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro in comunità".

Per una corretta contestualizzazione storica si richiama anche l'art. 36 della [Legge regionale 16 luglio 2015, n. 9](#) "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico":

Art. 36

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'[articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518](#) (Regolamento per l'applicazione [del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264](#), relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
  - b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

In buona sostanza, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia, per il rientro a scuola di sintomatologie non riconducibili a CoVID-19.

Si confida nella più ampia e fattiva collaborazione delle famiglie, degli studenti e di tutto il personale scolastico.

Codigoro 3 ottobre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Carmine Iannicelli